

Variazioni del modello EAS per gli enti associativi "agli sgoccioli"

L'adempimento, obbligatorio per mantenere le agevolazioni fiscali, scade a fine mese

/ Francesco CAPOGROSSI GUARNA

Scade il **31 marzo** il termine per l'invio telematico del modello **EAS** da parte degli enti non commerciali associativi che si avvalgono delle agevolazioni tributarie, dovendo comunicare all'Agenzia delle Entrate le variazioni dei dati intervenute nell'anno precedente.

Tale **aggiornamento non sussiste** in ogni caso per i dati – ancorché variati – relativi a:

- proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità, punto 20;
- messaggi pubblicitari per la diffusione dei beni e servizi, punto 21;
- ammontare medio delle entrate complessive, punto 23;
- numero di associati, punto 24;
- ammontare di erogazioni liberali ricevute, punto 30;
- ammontare di contributi pubblici ricevuti, punto 31;
- organizzazione, numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi, punto 33.

Finalità dell'adempimento è l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di informazioni di carattere strutturale, organizzativo e fiscale utili per **verificare** il rispetto dei vincoli previsti dal regime di favore (art. 30 comma 1 del DL n. 185/2008, conv. L. n. 2/2009).

Il beneficio consiste infatti nella **non imponibilità** dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai sensi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 comma 4 secondo periodo del DPR n. 633/72, a condizione che l'ente:

- possieda i requisiti qualificanti dell'art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633/1972;
- comunichi i propri dati entro 60 giorni dalla sua costituzione ovvero entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono variati i dati inviando anche quelli non variati.

Alcuni enti non commerciali risultano **esclusi** dal modello EAS, mentre altri sono esonerati.

In particolare, non rientrano in tale obbligo:

- gli enti che svolgono in via **esclusiva o principale** un'attività commerciale (in caso di perdita della qualifica di ente non commerciale, il modello EAS va inviato entro 60 giorni dall'evento);
- alcuni particolari soggetti, come le **ONLUS** – anche di diritto, ad esclusione degli organismi di volontariato con attività commerciali non marginali (DM 25 maggio 1995) –, gli enti non associativi, quelli di diritto pubblico e quelli soggetti a speciali discipline fiscali (es. fondi pensione).

Sono invece **esonerati**:

- le associazioni pro loco che hanno optato per il regi-

me **forfetario** della L. n. 398/1991 (art. 30 comma 3-bis del DL n. 185/2008 e circolare Agenzia delle Entrate n. 51/2009);

- gli enti associativi **dilettantistici** riconosciuti dal CONI a fini **sportivi** e iscritti nel registro che non svolgono attività commerciali e che non effettuano "strutturalmente" operazioni commerciali anche se non imponibili come quelle "decommercializzate" (circ. n. 45/2009);

- gli istituti di patronato che non svolgono le attività proprie delle associazioni sindacali promotrici (circ. n. 51/2009).

Con riferimento ai **dati** da indicare nel modello EAS, le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati da normative di settore assolvono l'adempimento in forma semplificata indicando soltanto i punti 4), 5), 6), 25) e 26), secondo l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate (circ. nn. 45 e 51 del 2009), trattandosi di elementi già in suo possesso ovvero disponibili presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi dello Statuto del contribuente (art. 6 comma 4 della L. 212/2000). Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono altresì compilare il punto 20).

Inoltre, ai fini delle variazioni, non devono essere riportati i dati identificativi del legale rappresentante o altri dati dell'ente, qualora tali informazioni siano **già in possesso** dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio con i modelli AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA e AA7/10 per quelli titolari di partita IVA (ris. Agenzia delle Entrate n. 125/2010).

Allo stesso modo, nessun aggiornamento del modello EAS va effettuato per le variazioni dei dati di cui ai modelli Codice fiscale/IVA per le sezioni "Dati relativi all'Ente" e "Rappresentante legale" già comunicate nel quadro B "Soggetto d'imposta" (es. la sede) e nel quadro C "Rappresentante". Invece, è opportuno indicare le variazioni degli altri amministratori ovvero dell'organo di controllo dell'ente ove **non comunicati** con il **quadro RO** del modello UNICO.

Nell'ipotesi di omessa o tardiva variazione dei dati, ancorché l'art. 2 comma 1 del DL n. 16/2012 (conv. L. n. 44/2012) non la richiami espressamente, si ritiene applicabile – per coerenza normativa e interpretativa – la c.d. "**remissione in bonis**", che consente di regolarizzare l'invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima (non compensabile) di 250 euro (di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).